

Giurisprudenza

Ok alla notifica diretta al portiere senza raccomandata informativa

21 Giugno 2017

La sua omissione non pregiudica il perfezionamento dell'operazione, risolvendosi in una mera irregolarità di carattere estrinseco che non integra alcuna ipotesi di nullità

Thumbnail Image not found or type unknown
Per la validità della notificazione dell'atto tributario, eseguita in via diretta a mezzo del servizio postale mediante consegna nelle mani del portiere, non è richiesto l'invio al destinatario della raccomandata informativa, prevista per analoga fattispecie dall'articolo 139 del codice di procedura civile.

Così ha concluso la Corte suprema, con la sentenza 11619/2017, ove è stato altresì ribadito che la disciplina delle notifiche postali dirette è quella concernente il servizio postale ordinario e non quella dettata dalla legge 890/1982.

La vicenda processuale

Ricevuto un preavviso di fermo, l'interessato proponeva impugnazione al tribunale di Roma, rilevando l'omessa notifica della cartella di pagamento che ne costituiva il presupposto.

La sfavorevole decisione di prime cure veniva riformata dalla Corte d'appello, che affermava la nullità della notifica dell'atto prodromico per violazione dell'articolo 7 della legge 890/1982.

In particolare, il Collegio di secondo grado concludeva che per la ritualità della notifica postale della cartella - consegnata al portiere presso l'indirizzo di residenza del destinatario - sarebbe stato necessario l'invio all'interessato dell'apposita raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione prevista dalla legge.

Ricorrendo in sede di legittimità, l'Agente della riscossione, per quanto d'interesse in questa sede, denunciava violazione dell'articolo 26 del Dpr 602/1973 e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 890/1982, per avere, a suo dire, il giudice di appello errato nell'applicare alla fattispecie quest'ultima norma riguardante ipotesi diversa da quella in discussione.

La pronuncia della Corte

L'esposta doglianza è stata accolta dalla Corte, che ha innanzitutto ricordato che, in base all'articolo 26 del Dpr 602/1973, la notifica della cartella può *"essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento"* e che, in tal caso, *"la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica..."*.

In generale, spiegano i togati di piazza Cavour, quando l'ufficio si avvale di questa modalità semplificata di notifica, *"alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 911 del 2012, Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass. 16949 del 2014)"* e, in caso di consegna del piego postale al portiere, l'invio della raccomandata informativa prevista dal quarto comma dell'articolo 139 cpc *"non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160"*.

Osservazioni

Non è infrequente che la notificazione di un atto venga eseguita a mezzo del servizio postale e che, in fase di recapito, l'atto venga ricevuto per conto del diretto interessato da qualcuno dei soggetti che la legge individua come legittimi consegnatari, persone tra le quali è ricompreso il portiere dello stabile che si trova all'indirizzo del destinatario.

Al riguardo, ad esempio, l'articolo 7 della legge 890/1982 prevede al terzo comma che, quando la notificazione postale è eseguita secondo la disciplina prevista per gli "atti giudiziari", il piego da notificare, in assenza di altri legittimi consegnatari, può essere consegnato anche *"al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario"*.

In questo caso, l'ultimo comma dello stesso articolo 7 stabilisce che l'agente postale fornisce al destinatario notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata: la mancanza di detto adempimento, per costante giurisprudenza, comporta la nullità della notificazione nei confronti del destinatario dell'atto (tra le altre, cfr Cassazione, 16209/2014, 10554/2015 e 992/2016).

Peraltro, l'articolo 14 della legge 890/1982 - analogamente a quanto stabilito dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 per la cartella di pagamento - reca una disciplina speciale per gli atti tributari, stabilendo che la relativa notificazione può *"avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente (vale a dire, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di*

altro agente notificatore: *cfr* Cassazione, 3334/2017, 1980/2015 e 23117/2013) *dagli uffici finanziari...*”.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, quando la notifica è eseguita dall'ufficio a mezzo del servizio postale in via diretta, non rilevano le disposizioni della legge 890/1982, che *“concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario (o agente notificatore equiparato, tra cui il messo speciale autorizzato degli uffici finanziari)”* (*cfr* Cassazione, 12217, 11094, 11007, 10245, 9614 e 9227, tutte del 2017), ma trova applicazione la disciplina prevista per le raccomandate cosiddette *“ordinarie”* dal Dpr 655/1982 e, *ratione temporis*, dai decreti del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e del ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008; attualmente, si rendono applicabili le regole fissate dall'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons.

Nelle richiamate discipline non è previsto che al recapito del plico in mani di persona diversa dal diretto interessato debba far seguito l'invio a quest'ultimo di una *“comunicazione di avvenuta notifica”*.

Per costante giurisprudenza, quindi, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata postale, non occorre alcuna annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, *“stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”*; e ciò vale anche quando l'atto sia ricevuto dal portiere, senza che necessiti *“l'ulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dall'art. 7, 6° comma della L. n. 890/1982, analogamente a quanto disposto dall'art. 139, 4° comma c.p.c. in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziario”* (*cfr* Cassazione, 6680/2016 e 23874/2015).

di

Massimo Cancedda

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ok-alla-notifica-diretta-al-portiere-senza-raccomandata-informativa>